



**Deliberazione della Giunta comunale
N. 146 del 30.04.2012**

DELIBERAZIONE G.C. N. 338 DEL 2.12.2008 AVENTE PER OGGETTO: "LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX ART. 7 L.R. N. 27/2007" INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'.

VERBALE

Il 30 aprile 2012 alle ore 14:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Pozzi Alessandro	Assessore	NO
7	Scanagatti Roberto	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Mario Spoto.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Deliberazione G.C. n. 338 del 2.12.2008 avente ad oggetto: "LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ex art. 7 L. R. n. 27/2007" – INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI: proposta della Commissione esaminatrice delle domande per il Contributo di Solidarietà.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione contenuta nella relazione dei Direttori del Settore Servizi alla persona e promozione sociale e Direttore del Settore Demanio, Patrimonio comunale e Impianti;
- Vista la Legge Regionale (Lombardia) n. 27/07 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 338 del 2.12.2008 "Linee guida per l'erogazione del contributo di solidarietà ex art. 7 LR n. 27/2007";
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale ad esprimersi in materia, visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata relazione condividendone i contenuti;
- 2) di approvare il contenuto delle "Linee guida per l'erogazione del contributo di solidarietà ex art.7 L.R. n. 27/2007" allegato alla presente deliberazione che modifica ed integra il testo precedentemente approvato con deliberazione di G.C. n. 338 del 2.12.2008;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

RELAZIONE

A conclusione del secondo anno di attività della Commissione istituita per decidere sulle domande di contributo di solidarietà erogabile dal Comune per il pagamento delle morosità per canoni ed oneri accessori relativi alle locazioni di alloggi e.r.p. di proprietà comunale a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 2.12.2008, si rileva la necessità di procedere ad alcune integrazioni e parziali modifiche delle "Linee guida" fissate dalla Giunta Comunale nella deliberazione citata.

Nell'esame dei singoli casi, infatti, sono venuti in evidenza aspetti dell'impianto originario dell'**art. 3) CRITERI PER L'EROGAZIONE** delle "Linee guida" che la Commissione valuta opportuno sottoporre ad armonizzazione non solo con l'evoluzione della normativa regionale in materia di e.r.p., ma anche con le funzioni ed attività dei vari Servizi comunali coinvolti nell'erogazione del contributo di solidarietà.

Più precisamente i punti oggetto di esame sono stati i seguenti:

- **art. 3) CRITERI PER L'EROGAZIONE - comma 2. :**

(testo in vigore)

I medesimi sono erogabili unicamente agli assegnatari di alloggi presenti nella disponibilità dell'Ente, sia con riferimento ai canoni ed alle spese correnti, sia riguardo a morosità pregresse, maturate anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale 1/2004. Il contributo potrà essere totale o parziale e potrà comprendere, oltre alle quote capitali per canoni e servizi prestati dall'Ente proprietario, anche gli eventuali oneri accessori quali interessi di mora, spese amministrative, legali e anche nei casi di sloggio.

1. Il recente Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2011 ha modificato il Regolamento Regionale n.1 del 10 febbraio 2004 che fissa i "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" ampliando le ipotesi di assegnazione in deroga e quelle di deroga ai requisiti di assegnazione e prevedendo delle ipotesi di sanatoria dei casi di c.d. abusivismo amministrativo. Queste ultime, peraltro, sono state recepite con espresso pronunciamento della Giunta Comunale (Deliberazione n. 245 del 12.7.2011 avente ad oggetto "Applicazione del Regolamento regionale 3/2011 art. 15 comma 2 bis. Atto di indirizzo").

La Commissione ritiene che il riferimento testuale "unicamente agli assegnatari" contenuto nel comma 2. imponga un'interpretazione restrittiva, circa i soggetti aventi diritto al contributo, non più adeguata all'evoluzione normativa che anzi apre il ventaglio dei soggetti ammessi all'assegnazione di alloggi e.r.p. in via d'urgenza ed in deroga.

Pertanto, la Commissione propone di integrare il dettato del comma, dopo la parola *assegnatari*, con il seguente inciso "anche a seguito di provvedimento di assegnazione provvisorio o in quanto componenti del nucleo familiare dell'assegnatario per i quali sia in corso di regolarizzazione il subentro nel contratto di locazione".

2. Nel corso del biennio di attività sono venuti in evidenza casi di alcuni assegnatari, aventi diritto al contributo e seguiti dai Servizi sociali per particolari condizioni di estremo disagio sociale, i quali a causa delle loro stesse condizioni non sono in grado di presentare le dichiarazioni reddituali richieste dalla normativa regionale per l'aggiornamento dei canoni di locazione (Anagrafe Utenza).

Poiché per legge, in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni per l'Anagrafe Utenza, l'Ente deve applicare all'assegnatario inadempiente il canone maggiorato previsto per la fascia reddituale massima, si verifica che tali soggetti, incapaci a provvedere alle proprie incombenze amministrative e spesso assistiti anche economicamente dai Servizi sociali, accumulano negli anni morosità di importi elevati non potendo far fronte a canoni sproporzionati alla propria capacità di reddito.

Tali soggetti rientrano a pieno titolo tra gli aventi diritto al contributo di solidarietà proprio in ragione delle loro particolari condizioni di disagio.

Riguardo a tali soggetti occorre, tuttavia evidenziare che la concessione del contributo di solidarietà, in ragione degli elevati importi delle morosità accumulate, determina una erosione del Fondo di Solidarietà a scapito dell'interesse generale volto a garantire un più diffuso sostegno alla permanenza nell'edilizia residenziale pubblica delle categorie sociali più svantaggiate.

Considerato che l'Ente non può procedere al ricalcolo del canone dovuto sulla base dei redditi effettivi senza la dichiarazione per l'Anagrafe Utenza dell'interessato, al fine di una più razionale gestione del Fondo e per evitare la contabilizzazione di crediti in parte non dovuti, la Commissione propone di integrare il dettato del comma con il seguente capo-verso:

" Nei casi in cui risulti accertato che l'ammontare complessivo della morosità è stato conteggiato sulla base di maggiorazioni di canone imputate presuntivamente a causa del mancato aggiornamento da parte dell'assegnatario dei propri dati reddituali relativi all'Anagrafe Utenza, il contributo potrà essere erogato solo per l'ammontare effettivamente dovuto dopo che, dietro motivata relazione dei "Servizi alla persona e promozione sociale" attestante l'incapacità dell'utente ad adempiere alla consegna dei dati relativi all'Anagrafe Utenza, i "Servizi alla persona e promozione sociale" e la "Gestione Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti", con provvedimento congiunto, avranno disposto di procedere al ricalcolo della morosità sulla base del canone spettante in relazione ai redditi effettivamente percepiti.

In ogni caso la regolarizzazione dell'ammontare della morosità potrà essere effettuata previa consegna da parte degli interessati della modulistica correttamente

compilata attestante la situazione reddituale effettiva presente per gli anni di riferimento o previo parere della Commissione consultiva di cui all'art.3 del Regolamento Comunale per le assegnazioni in deroga alla graduatoria."

- **art. 3) CRITERI PER L'EROGAZIONE - comma 3 :**

(testo in vigore)

Le decisioni della Commissione per l'Erogazione del Contributo di Solidarietà, relativamente ai crediti vantati dall'Ente nei confronti degli utenti morosi, devono tener conto di un'accertata e documentata incapacità di pagamento degli utenti medesimi.

Le incapacità di pagamento sono di norma individuate mediante:

a) parametri oggettivi (reddito ed altre condizioni di particolare disagio) in presenza dei quali trova giustificazione una proposta di intervento del Contributo di Solidarietà. Si stabilisce pertanto un limite di reddito indicativo che concretizza una soglia al di sopra della quale dovrebbe di norma essere esclusa la possibilità di erogazione di un contributo, salvi i casi particolari di cui al successivo punto 3b). Fino a tale limite la concessione del contributo sarà correlata alla documentata attuale esistenza di particolari condizioni quali ad es. gravi patologie, disabilità, età (minori ed anziani), dipendenze, nuclei familiari di detenuti, separati o disoccupati, ecc.

Sul piano operativo il limite di reddito (ISEE-ERP) da adottare viene identificato, a seconda della composizione del nucleo familiare, a partire da ISEE-ERP 0,00 ad ISEE-ERP 9.000,00 (area della protezione ex Legge Regionale n° 27 del 30/10/2007).

b) Deve ritenersi comunque consentita l'erogazione di contributi anche per casi di incapacità di pagamento con caratteristiche difformi da quelle di cui al precedente punto a) che configurino situazioni socio-economiche gravi (cosiddetti casi particolari) che non sono preventivamente ipotizzabili ma, di fatto, frequentemente ricorrenti.

1. La Commissione propone di integrare il dettato dell'ultimo capoverso della lettera a), dopo le parole " ISEE-ERP 9.000,0", con il seguente inciso: " da aggiornarsi automaticamente in base alla variazioni ISTAT".

2. Nel corso del biennio di attività sono venuti in evidenza casi di alcuni assegnatari che prima della presentazione della domanda di contributo hanno sottoscritto un accordo con l'Ente, secondo le previsioni della normativa regionale in materia di e.r.p., per il pagamento rateale di morosità divenute poi oggetto della domanda di contributo.

Al riguardo la Commissione, nell'analisi dei casi, ha riscontrato un'evidente contraddittorietà, derivante dalla carenza di coordinamento, tra l'istituto della rateizzazione del debito per morosità relative a locazioni di e.r.p. e l'erogazione del contributo previsto dal Fondo di Solidarietà.

Negli accordi di rateizzazione, infatti, viene espressamente previsto che il mancato pagamento anche di una sola rata determina la cessazione automatica ed immediata senza preavviso di tutta la rateizzazione, con riattivazione da parte del Comune delle procedure e delle azioni finalizzate al rilascio dell'alloggio ed al recupero forzato del proprio credito.

Tale previsione che ha efficacia vincolante tra le parti, ha natura negoziale e trova la sua ragione d'essere nell'interesse generale ad una corretta gestione ed amministrazione del patrimonio comunale finalizzata alla stessa sostenibilità dell'intero sistema di e.r.p. , interesse riconducibile alle funzioni proprie del Servizio Gestione Demanio e Patrimonio comunale che sottoscrivendo il singolo accordo di rateizzazione esercita una facoltà in ambito contrattuale-privatistico.

L'erogazione del contributo di solidarietà in tali casi, traducendosi di fatto in una estinzione totale o parziale della morosità dell'assegnatario, viene a sovrapporsi contraddittoriamente alla

diversa volontà negoziale espressa dal Servizio Gestione del Patrimonio e Global Service e volta, invece, alla esazione del credito.

Al riguardo la Commissione rileva inoltre che le carenze di coordinamento tra i due sistemi, traducendosi in una contraddittorietà di fatto degli stessi, si prestano ad una possibile strumentalizzazione da parte di alcuni soggetti che potrebbero sottoscrivere gli accordi di rateizzazioni per non incorrere in scadenze, ma senza la volontà di rispettarli con l'intento di usufruire, in un secondo tempo, della "sanatoria" della concessione del contributo di solidarietà. Pertanto, si reputa necessario pervenire ad un coordinamento dei due istituti prevedendo nelle "Linee guida" una espressa disciplina della fattispecie, previa eventuale inserimento da parte del Servizio Gestione del Patrimonio e Global Service di una clausola di salvaguardia nell'accordo di rateizzazione che faccia salva ogni facoltà al riguardo.

A tal fine la Commissione propone di integrare il comma 3 con la seguente previsione:

c) L'erogazione del contributo è altresì consentita anche con riferimento a morosità per le quali il richiedente abbia in precedenza sottoscritto accordi e/o piani di rateizzazione del proprio debito, limitatamente ai casi di incapacità di pagamento delle singole rate sopravvenuta alla sottoscrizione dell'accordo di rateizzazione a seguito di successiva documentata modificazione della situazione reddituale e familiare del nucleo familiare dell'assegnatario e sempre che sussistano in capo a questi i requisiti generali per l'erogazione del contributo.

Le suddette modificazioni della situazione del nucleo familiare dovranno essere accertate dai Servizi Sociali e potranno riguardare, a titolo esemplificativo, motivi di salute, lutti, necessità di interventi su beni indispensabili alla vita o alla produzione di reddito.

Il contributo potrà essere totale o parziale ai sensi del precedente comma 2. La sua erogazione è consentita anche qualora, a seguito del mancato versamento di rate, sia stata attivata la procedura per la riscossione coattiva della morosità e, comunque, entro l'inizio della procedura esecutiva.

3. Sono venuti in evidenza casi di alcuni assegnatari che hanno presentato domanda di contributo relativamente a morosità oggetto di cartella esattoriale o comunque risultate oggetto di procedura esecutiva per la riscossione coattiva già in avanzato stato di procedimento.

Al riguardo la Commissione, rilevando che l'erogazione del contributo si traduce contabilmente in una compensazione che estingue di fatto parzialmente o totalmente la morosità, ma non comporta alcuna elargizione diretta di denaro all'assegnatario, evidenzia che non rientra tra le proprie competenze quella di disporre la sospensione e/o la revoca della procedura di riscossione coattiva che coinvolge, tra l'altro, un soggetto esterno, il Concessionario per la riscossione, incaricato del recupero di una entrata patrimoniale.

Per chiarezza interpretativa la Commissione propone, pertanto, di integrare il comma 3 con la seguente previsione:

d) L'erogazione del contributo è consentita con riferimento a morosità per le quali il richiedente risulti assoggettato a procedura di riscossione coattiva, entro comunque l'inizio della procedura esecutiva, limitatamente ai casi di incapacità di pagamento sopravvenuta e sempre che sussistano i requisiti generali per l'erogazione del contributo. Il contributo potrà essere totale o parziale ai sensi del precedente comma 2.

- art. 4) COMMISSIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' :

(testo in vigore)

a) Competenze della Commissione

La Commissione decide l'erogazione dei contributi e la loro entità in ordine all'incapacità di pagamento.

b) Composizione della Commissione

La Commissione Contributo di Solidarietà è composta da:

- Direttore o suo delegato del Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale che la presiede;*

- *Direttore o suo delegato del Settore Gestione Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti*

- *Direttore o suo delegato dell' Osservatorio Casa;*

- *Direttore o suo delegato del Settore Legale Contratti*

- *Funzionario del Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale*

E' garantita la presenza dei rappresentanti dell'istante, previa espressa richiesta e formale delega del medesimo.

c) Validità delle riunioni e delle deliberazioni

La Commissione è da ritenersi validamente costituita con la presenza di n. 3 componenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

d) Istruttoria e presentazione delle richieste alla Commissione

L'istruttoria della pratica, la convocazione della Commissione e gli atti necessari per usufruire del contributo di solidarietà sono di competenza del Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale, sino all'erogazione del contributo.

Nella formulazione della richiesta di contributo alla Commissione, l'istante dovrà indicare la quota di debito che è comunque disponibile a pagare e le relative modalità.

Tale dichiarazione sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

1. La sopravvenuta modifica normativa che ha eliminato la figura del Direttore Generale dalla struttura organizzativa degli Enti locali impone l'adeguamento di quanto stabilito nel dispositivo della Deliberazione G.C. n. 338 del 2.12.2008 circa la nomina annuale dei componenti la Commissione per l'erogazione del Contributo di Solidarietà prevista con atto del Direttore Generale.

A tal fine, la Commissione propone di integrare il dettato dell'art 4) modificando la lettera b) come segue:

b) Composizione della Commissione e durata

La Commissione Contributo di Solidarietà è composta da:

- *Direttore del Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale che la presiede;*

- *Direttore del Settore Gestione Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti;*

- *Direttore dell' Osservatorio Casa;*

- *Direttore del Settore Legale Contratti*

- *Funzionario del Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale*

E' garantita la presenza dei rappresentanti dell'istante, previa espressa richiesta e formale delega del medesimo.

I componenti della Commissione restano in carica in ragione delle proprie funzioni per la durata di tutto il loro incarico.

I componenti aventi la qualifica di Direttore di Settore possono nominare un proprio delegato.

2. Per far fronte alle esigenze di funzionamento della Commissione durante gli ultimi mesi del mandato amministrativo dando applicazione della predetta modifica, si propone di integrare il dettato dell'art 4) con la seguente previsione in via transitoria:

b bis) Disposizione transitoria per l'anno 2012

In sede di prima applicazione, limitatamente al periodo transitorio intercorrente dal 1 gennaio 2012 alla conclusione dell'iter amministrativo di approvazione del presente testo contenente le modifiche alle vigenti "Linee Guida", la disposizione di cui alla precedente

lettera b) penultimo capoverso entra in vigore con efficacia retroattiva a decorrere dal 1 gennaio 2012.

3. Per far fronte alle esigenze di un corretto e trasparente funzionamento, nel corso della sua attività la Commissione si è dotata di un regolamento interno di funzionamento (verbale seduta del 2.2.2010). Si propone di integrare il dettato della lettera c) dell'art 4) con il seguente capoverso:

La Commissione predispone il proprio regolamento interno che viene adottato e/o modificato, dopo approvazione unanime dei componenti, con provvedimento dirigenziale del Presidente.

In allegato si predispone il testo delle **“LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ex art. 7 L. R. n. 27/2007”** coordinato con le integrazioni e modificazioni proposte.

Il Presidente della Commissione
Dr. Guido Bozzini

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DEMANIO, PATRIMONIO
COMUNALE E IMPIANTI
Ing. Andrea Zuccoli

Sesto S.G., lì 27/04/2012

Comune di Sesto San Giovanni

LINEE GUIDA

PER L'EROGAZIONE DEL

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

**coordinato con le modificazioni ed integrazioni di cui alla
Deliberazione di G.C. n. del . 2012**

INDICE

- 1) Fonti normative
- 2) Contributo di Solidarietà
 - a) Tipologia di contributo
 - b) Determinazione dell'ammontare complessivo
- 3) Criteri per l'erogazione
- 4) Commissione per l'erogazione del Contributo di Solidarietà
 - a) Competenze della Commissione
 - b) Composizione della Commissione e durata
 - b bis) Disposizione transitoria per l'anno 2012
 - c) Validità delle riunioni e delle deliberazioni
 - d) Istruttoria e presentazione delle richieste alla Commissione
- 5) Modalità di presentazione delle domande di contributo

Allegato A - Domanda di Contributo di Solidarietà

Allegato B - Delega

1) **FONTI NORMATIVE**

Legge Regionale n° 27 del 30/10/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

2) **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ**

a) Tipologia di contributo

Contributi per incapacità di pagamento e per cosiddette cadute di reddito

b) Determinazione dell'ammontare complessivo

L'ammontare dello stanziamento a disposizione del Contributo di Solidarietà viene stabilito ogni anno nel bilancio preventivo e consuntivo con l'indicazione, dell'importo.

3) **CRITERI PER L'EROGAZIONE**

1. Considerati i principi informativi e le finalità del Contributo di Solidarietà, i contributi possono essere erogati più volte, non rivestendo gli stessi carattere di eccezionalità nei casi di persistente incapacità di pagamento.
2. I medesimi sono erogabili unicamente agli assegnatari, anche a seguito di provvedimento di assegnazione provvisorio o in quanto componenti del nucleo familiare dell'assegnatario per i quali sia in corso di regolarizzazione il subentro nel contratto di locazione, di alloggi presenti nella disponibilità dell'Ente, sia con riferimento ai canoni ed alle spese correnti, sia riguardo a morosità pregresse, maturate anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale 1/2004. Il contributo potrà essere totale o parziale e potrà comprendere, oltre alle quote capitali per canoni e servizi prestati dall'Ente proprietario, anche gli eventuali oneri accessori quali interessi di mora, spese amministrative, legali e anche nei casi di sloggio.

Nei casi in cui risulti accertato che l'ammontare complessivo della morosità è stato conteggiato sulla base di maggiorazioni di canone imputate presuntivamente a causa del mancato aggiornamento da parte dell'assegnatario dei propri dati reddituali relativi all'Anagrafe Utenza, il contributo potrà essere erogato solo per l'ammontare effettivamente dovuto dopo che, dietro motivata relazione dei "Servizi alla persona e promozione sociale" attestante l'incapacità dell'utente ad adempiere alla consegna dei dati relativi all'Anagrafe Utenza, i "Servizi alla persona e promozione sociale" e la "Gestione Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti", con provvedimento congiunto, avranno disposto di procedere al ricalcolo della morosità sulla base del canone spettante in relazione ai redditi effettivamente percepiti. In ogni caso la regolarizzazione dell'ammontare della morosità potrà essere effettuata previa consegna da parte degli interessati della modulistica correttamente compilata attestante la situazione reddituale

effettiva presente per gli anni di riferimento o previo parere della Commissione consultiva di cui all'art.3 del Regolamento Comunale per le assegnazioni in deroga alla graduatoria

3. Le decisioni della Commissione per l'Erogazione del Contributo di Solidarietà, relativamente ai crediti vantati dall'Ente nei confronti degli utenti morosi, devono tener conto di un'accertata e documentata incapacità di pagamento degli utenti medesimi.

Le incapacità di pagamento sono di norma individuate mediante:

- a) parametri oggettivi (reddito ed altre condizioni di particolare disagio) in presenza dei quali trova giustificazione una proposta di intervento del Contributo di Solidarietà. Si stabilisce pertanto un limite di reddito indicativo che concretizza una soglia al di sopra della quale dovrebbe di norma essere esclusa la possibilità di erogazione di un contributo, salvi i casi particolari di cui al successivo punto 3b). Fino a tale limite la concessione del contributo sarà correlata alla documentata attuale esistenza di particolari condizioni quali ad es. gravi patologie, disabilità, età (minori ed anziani), dipendenze, nuclei familiari di detenuti, separati o disoccupati, ecc.

Sul piano operativo il limite di reddito (ISEE-ERP) da adottare viene identificato, a seconda della composizione del nucleo familiare, a partire da ISEE-ERP 0,00 ad ISEE-ERP 9.000,00 da aggiornarsi automaticamente in base alle variazioni ISTAT (area della protezione ex Legge Regionale n° 27 del 30/10/2007).

Deve ritenersi comunque consentita l'erogazione di contributi anche per casi di incapacità di pagamento con caratteristiche difformi da quelle di cui al precedente punto a) che configurino situazioni socio-economiche gravi (cosiddetti casi particolari) che non sono preventivamente ipotizzabili ma, di fatto, frequentemente ricorrenti.

L'erogazione del contributo è altresì consentita anche con riferimento a morosità per le quali il richiedente abbia in precedenza sottoscritto accordi e/o piani di rateizzazione del proprio debito, limitatamente ai casi di incapacità di pagamento delle singole rate sopravvenuta alla sottoscrizione dell'accordo di rateizzazione a seguito di accertata e documentata successiva modificazione della situazione reddituale e familiare del nucleo familiare dell'assegnatario e sempre che sussistano in capo a questi i requisiti generali per l'erogazione del contributo.

Le suddette modificazioni della situazione del nucleo familiare dovranno essere accertate dai Servizi Sociali e potranno riguardare, a titolo

esemplificativo, motivi di salute, lutti, necessità di interventi su beni indispensabili alla vita o alla produzione di reddito.

Il contributo potrà essere totale o parziale ai sensi del precedente comma 2. La sua erogazione è consentita anche qualora, a seguito del mancato versamento di rate, sia stata attivata la procedura per la riscossione coattiva della morosità e, comunque, entro l'inizio della procedura esecutiva.

- d) L'erogazione del contributo è consentita con riferimento a morosità per le quali il richiedente risulti assoggettato a procedura di riscossione coattiva, entro comunque l'inizio della procedura esecutiva, limitatamente ai casi di incapacità di pagamento sopravvenuta e sempre che sussistano i requisiti generali per l'erogazione del contributo. Il contributo potrà essere totale o parziale ai sensi del precedente comma 2.

4. Ex occupanti abusivi.

Non possono essere erogati contributi ad ex occupanti abusivi o ad attuali occupanti abusivi, poi regolarizzati, per la morosità maturata prima della regolarizzazione medesima (ciò in quanto le somme che l'ex occupante abusivo è tenuto a pagare all'atto della stipula contrattuale per sanatoria non si configurano quali canoni in senso stretto, rappresentando invece dei corrispettivi per l'illegittimo godimento dell'alloggio).

5. Agli utenti ai quali venga erogato, per gravi situazioni economiche, un contributo totale a carico del Contributo di Solidarietà a copertura dei canoni di locazione e dei servizi accessori, il Comune di Sesto San Giovanni addebiterà gli interessi di mora limitatamente alle somme riconosciute produttive di tali interessi da titoli esecutivi e non già su debiti nel frattempo maturati e non portati in tali titoli.

Agli utenti ai quali venga erogato, per i medesimi motivi, un contributo parziale a copertura dei canoni di locazione e dei servizi, il Comune di Sesto San Giovanni addebiterà gli interessi di mora nei limiti di cui al precedente capoverso qualora il saldo della morosità residua intervenga entro tre mesi dalla comunicazione all'interessato dell'esito della sua domanda di contributo.

6. I contributi potranno essere revocati qualora la Commissione accerti, anche sulla base di dati induttivi, l'inesistenza dei requisiti che ne avevano determinato la concessione o l'inadempienza alle condizioni pattuite.
7. I contributi già erogati verranno revocati nei confronti degli assegnatari che nel quinquennio successivo alla data di erogazione del contributo, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- . ISEE-ERP superiore a 28.000 euro;

- . titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un immobile in qualsiasi località del territorio nazionale;
 - . triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all'allegato 1, parte III, punto 7 del R.R. 1/2004;
8. Il contributo non potrà essere concesso alle famiglie occupanti un alloggio che sia sottoutilizzato ai sensi dell'art. 22, comma 11 Regolamento Regionale 10.2.2004 n. 1, e dell'art. qualora l'assegnatario abbia rifiutato il cambio con un alloggio adeguato alle proprie necessità.
 9. Detto contributo potrà non essere concesso nei confronti degli assegnatari il cui tenore di vita, a giudizio della stessa Commissione ed in applicazione del D.L.109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, appaia palesemente in contrasto con il reddito dichiarato,
 10. In tutti i casi in cui la Commissione Contributo di Solidarietà formuli una proposta di intervento, la Direzione del Gestione Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti ha la facoltà di effettuare, se in presenza di autocertificazioni del reddito, una verifica delle stesse. In caso dalla verifica emerga che l'autocertificazione non corrisponde al reale reddito e quindi ad un ISEE-ERP superiore, il contributo verrà revocato e verrà presentata denuncia alle autorità competenti.

4) COMMISSIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

a) Competenze della Commissione

La Commissione decide l'erogazione dei contributi e la loro entità in ordine all'incapacità di pagamento.

b) Composizione della Commissione e durata

La Commissione Contributo di Solidarietà è composta da:

- Direttore del Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale che la presiede;
- Direttore del Settore Gestione Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti;
- Direttore dell'Osservatorio Casa;
- Direttore del Settore Legale Contratti
- Funzionario del Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale

E' garantita la presenza dei rappresentanti dell'istante, previa espressa richiesta e formale delega del medesimo.

I componenti della Commissione restano in carica in ragione delle proprie funzioni per la durata di tutto il loro mandato.

I componenti aventi la qualifica di Direttore di Settore possono nominare un proprio delegato.

b bis) Disposizione transitoria per l'anno 2012

In sede di prima applicazione, limitatamente al periodo transitorio intercorrente dal 1 gennaio 2012 alla conclusione dell'iter amministrativo di approvazione del

presente testo contenente le modifiche alle vigenti "Linee Guida", la disposizione di cui alla precedente lettera b) penultimo capoverso entra in vigore con efficacia retroattiva a decorrere dal 1 gennaio 2012.

c) Validità delle riunioni e delle deliberazioni

La Commissione è da ritenersi validamente costituita con la presenza di n. 3 componenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

La Commissione predispone il proprio regolamento interno che viene adottato e/o modificato, dopo approvazione unanime dei componenti, con provvedimento dirigenziale del Presidente

d) Istruttoria e presentazione delle richieste alla Commissione

L'istruttoria della pratica, la convocazione della Commissione e gli atti necessari per usufruire del contributo di solidarietà sono di competenza del Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale, sino all'erogazione del contributo.

Nella formulazione della richiesta di contributo alla Commissione, l'istante dovrà indicare la quota di debito che è comunque disponibile a pagare e le relative modalità.

Tale dichiarazione sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Presso il Segretariato Sociale sarà reperibile la modulistica per la presentazione della domanda (all. "A" e "B") e verrà fornita adeguata assistenza all'utente.